

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 20/06/2016

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/38361-il-primo-veto-politico-apposto-dal-presidente-portoghese-marcelo-rebelo-de-sousa>

Autore: Vagli Giovanni

Il primo veto politico apposto dal Presidente portoghese Marcelo Rebelo De Sousa

Il primo veto politico apposto dal Presidente portoghese Marcelo Rebelo De Sousa

l) - Il tema della gestazione per altri, sovente definita “utero in affitto”, espressione assai poco appropriata, era stato oggetto di un parere del Consiglio Nazionale di Etica e per le Scienze della Vita del 2012¹; secondo tale parere, che non si opponeva diametralmente all’adozione di una disciplina sulla materia in oggetto, essa sarebbe stata possibile eccezionalmente, purché una legge al riguardo avesse garantito le seguenti condizioni: la gestante surrogata e la coppia beneficiaria avrebbero dovuto essere adeguatamente informati, tra l’altro, in merito al significato ed alle conseguenze dell’influenza della gestante sullo sviluppo embrionale e fetale (per esempio quella di natura epigenetica), dovendo tale informazione dettagliata constare nel consenso scritto firmato a tempo debito; il consenso della gestante avrebbe potuto essere tolto in qualsiasi momento, sino all’inizio del parto; in tal caso, il neonato avrebbe dovuto essere considerato a tutti gli effetti giuridici e sociali quale figlio di chi lo avesse partorito; il contratto tra coppia beneficiaria e gestante surrogata avrebbe dovuto includere disposizioni da adempiere nell’ipotesi di malformazioni o malattie fetali e di eventuale interruzione volontaria della gravidanza; la coppia beneficiaria e la gestante surrogata avrebbero dovuto essere informati circa il fatto che il bambino avrebbe avuto il pieno diritto di conoscere le condizioni in cui era nato; la gestante surrogata non avrebbe potuto essere allo stesso tempo donatrice di ovociti nella gestazione in causa e, inoltre, avrebbe dovuto godere di buona salute; le motivazioni altruiste della gestante surrogata avrebbero dovuto essere previamente valutate da un equipe multidisciplinare non partecipante al processo di procreazione medicalmente assistita; qualunque complicazione a livello di salute nel corso della gestazione, riguardante la gestante o il feto, avrebbe dovuto essere decisa dalla stessa gestante surrogata con il sostegno di un equipe sanitaria multidisciplinare; le modalità di allattamento sarebbero state decise dalla coppia beneficiaria insieme alla gestante, ma, in caso di conflitto, avrebbe prevalso l’opzione della coppia; non avrebbe potuto sussistere un rapporto di subordinazione economica tra le parti della gestazione surrogata; il contratto di gestazione surrogata, da stipularsi prima dell’inizio della stessa, non avrebbe potuto imporre restrizioni di comportamento alla gestante, quali condizionamenti in merito all’alimentazione, ai modi di vestire, alla professione o alla vita sessuale; l’embrione immesso nella gestante surrogata avrebbe dovuto avere quali genitori almeno uno degli elementi della coppia beneficiaria; infine, la legge da adottare su questa materia e la relativa regolamentazione complementare avrebbero dovuto essere obbligatoriamente ridiscusse tre anni dopo la rispettiva approvazione.

¹ Parere n. 63/CNEV/2012, approvato il 26 marzo 2012.

Il Consiglio Nazionale di Etica e per le Scienze della Vita è un organo consultivo indipendente, la cui disciplina si trova nella legge 29 maggio 2009, n. 24, e successive modifiche; la sua funzione è quella di analizzare i problemi etici sollevati dal progresso scientifico nelle aree della biologia, della medicina e della salute in generale e delle scienze per la vita.

I Pareri menzionati nel presente articolo sono reperibili al sito <http://www.cnecv.pt/pareceres.php>; le parti rilevanti per la comprensione di questo testo sono riportate pure nel messaggio con cui il Presidente della Repubblica portoghese ha rinviato al Parlamento la legge in esame (cfr. nota 3, *in fine*).

II) - In data 13 maggio 2016 il Parlamento portoghese ha approvato una legge sulla materia in causa², dando vita alla terza modifica della legge 26 luglio 2006, n. 32 (procreazione medicalmente assistita). La novità principale riguardava l'art. 8 (gestazione surrogata), che prendeva la seguente forma: "1 – Per «gestazione surrogata» s'intende qualunque situazione in cui la donna dia la propria disponibilità a portare avanti una gravidanza per conto d'altri e a consegnare il bambino dopo il parto, rinunciando ai poteri ed ai doveri tipici della maternità. / 2 – La stipula del negozio giuridico di gestazione surrogata è possibile solo a titolo eccezionale e gratuito, nei casi di mancanza di utero, di lesione o di malattia di tale organo che impediscano in modo assoluto e definitivo la gravidanza della donna o in situazioni cliniche che lo giustifichino. / 3 – La gestazione surrogata può essere autorizzata soltanto attraverso una tecnica di procreazione medicalmente assistita che ricorra ai gameti di almeno uno dei rispettivi beneficiari, non potendo la gestante surrogata in alcun caso essere donatrice di ovociti concretamente usati nel procedimento di cui è parte. / 4. La stipula del negozio giuridico di gestazione surrogata necessita della previa autorizzazione del Consiglio Nazionale di Procreazione Medicalmente Assistita, ente che supervisiona tutto il processo, la quale viene sempre preceduta dall'audizione dell'Ordine dei Medici e può essere concessa solo nei casi previsti dal 2º comma. / 5. - È proibito qualunque tipo di pagamento o donazione di qualunque bene o importo da parte dei beneficiari alla gestante surrogata per la gestazione del bambino, eccetto il compenso per le spese di salute effettivamente prestate, comprese le spese di trasporto, purché debitamente comprovate da adeguato documento. / 6 – Non è permessa la stipula di negozi giuridici di gestazione surrogata, allorché sussista tra le parti in causa un rapporto di subordinazione economica, in particolare di natura lavorativa o di prestazione d'opera. / 7 – Il bambino nato mediante gestazione surrogata è da considerare figlio dei rispettivi beneficiari. / 8 – Per ciò che concerne la validità e l'efficacia del consenso delle parti, il regime dei negozi giuridici di gestazione surrogata ed i diritti ed i doveri delle parti ed anche l'intervento del Consiglio Nazionale di Procreazione Medicalmente Assistita e dell'Ordine di Medici, si applicano alla gestazione surrogata, con i dovuti adattamenti, le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 di questa legge³. / 9 - Sono nulli i negozi giuridici di gestazione surrogata, a titolo gratuito o oneroso, che non adempiano alle disposizioni di cui ai commi precedenti."

III) - L'11 marzo 2016 il Consiglio Nazionale di Etica e per le Scienze della Vita ha emesso un nuovo parere⁴, che si riferiva specificamente al progetto di modifica della legge 26 luglio 2006, n. 32, presentato del "Bloco de Esquerda", nel quale, dopo aver rinnovato il contenuto del Parere già espresso nel 2012, asseriva che il progetto in esame non salvaguardasse i diritti del bambino né quelli della gestante e che neanche prevedesse un

² Decreto n. 27/XIII (reperibile al sito www.parlamento.pt). L'approvazione è avvenuta grazie al voto a favore dei Deputati del "Bloco de Esquerda", che era il partito proponente, dei Verdi, del partito "Pessoas-Animais-Natureza", del partito Socialista (eccezion fatta per due dei suoi rappresentanti) e di 24 Deputati Socialdemocratici; in senso contrario hanno invece votato i Deputati del "Centro Democrático Social", del partito Comunista, della maggioranza dei Socialdemocratici e, come già affermato, due Deputati Socialisti. Si sono astenuti tre Deputati Socialdemocratici.

Come è stato giustamente evidenziato dal Presidente della Repubblica Marcelo Rebelo de Sousa, l'approvazione della legge non ha corrisposto alla divisione tra gruppi parlamentari sostenitori del Governo e gruppi parlamentari di opposizione e neanche alla classica distinzione tra destra e sinistra (si rimanda al documento con cui il 7 giugno 2016 ha rinviato la legge al Parlamento, consultabile in www.presidencia.pt).

³ Relativamente alla procreazione medicalmente assistita, detti articoli disciplinano, rispettivamente, i diritti dei beneficiari, i doveri dei beneficiari ed il consenso.

⁴ Parere n. 87/CNEV/2016 consultabile al sito indicato nella nota 1, alla quale si rimanda.

adeguato inquadramento del contratto di gestazione; per di più, esso non garantiva la maggioranza delle condizioni già sancite, in particolare: l'informazione alla gestante ed alla coppia beneficiaria; i termini di revoca del consenso e le relative conseguenze; la previsione di disposizioni contrattuali inerenti al caso di malformazioni o malattie fetali ed alla eventuale interruzione della gravidanza; la decisione circa gli eventuali problemi di salute nel corso della gravidanza, sia per la madre che per il feto; la non imposizione di restrizioni comportamentali alla gestante surrogata.

In tal modo, il Consiglio manifestava la sua contrarietà al progetto di legge, il quale tuttavia, veniva approvato, come già riportato nel precedente paragrafo.

IV) – Il Presidente della Repubblica portoghese ha preso atto delle deficienze della legge approvata, facendo proprio il contenuto dei due Pareri dianzi citati, in modo praticamente letterale, rinviando all'organo legislativo il testo approvato al fine di riesame⁵. Egli non ha espresso alcuna opinione contraria all'approvazione di una normativa sulla materia in causa, che del resto non era contenuta neppure nei Pareri, limitandosi ad invitare l'Assemblea della Repubblica⁶ ad una più attenta ponderazione circa l'inclusione o meno di tutte le condizioni ed i requisiti già esposti⁷. Al riguardo, non ha mancato di comparare detti Pareri con la Risoluzione del Parlamento Europeo 2015/2229 (INI) del 17 dicembre 2015, che ha condannato la gestazione surrogata, difendendone la proibizione⁸, definendo egli «più aperta» la prospettiva manifestata dall'organo consultivo portoghese, il quale non si è opposto invece ad una legislazione sul tema, pur “dettando” alcune condizioni limitative⁹.

Si tratta del primo veto politico apposto da Marcelo Rebelo De Sousa da quando ha assunto le funzioni di Presidente della Repubblica¹⁰: le motivazioni dello stesso non si pongono comunque in netto contrasto con l'organo legislativo, per le ragioni già manifestate.

Adesso non resta che attendere l'esito dell'attività parlamentare, che potrà o meno accogliere quanto proposto sia dal Presidente della Repubblica che dal Consiglio di Etica.

⁵ Ai sensi dell'art. 136, 1° comma, della Costituzione portoghese, il Presidente della Repubblica dispone di 20 giorni dal ricevimento per rinviare al Parlamento una legge al fine di riesame; se questa viene riapprovata a maggioranza assoluta dei Deputati in effettività di funzioni, il Presidente ha l'obbligo di promulgarla entro 8 giorni dal ricevimento (art. 136, 2° comma); tuttavia, si esige la maggioranza dei due terzi dei Deputati, purché superiore alla maggioranza assoluta, per le leggi organiche, per quelle in materia di relazioni esterne, in materia di limiti tra settore pubblico, settore privato e settore cooperativo e sociale di proprietà dei mezzi di produzione e per la regolamentazione degli atti elettorali previsti dalla Costituzione che non rivestano la forma di legge organica (3° comma).

⁶ Così si chiama l'organo legislativo nazionale portoghese.

⁷ Trattandosi di organo meramente consultivo, i Pareri espressi dal Consiglio Nazionale di Etica e per le Scienze della Vita non sono vincolanti.

Il mancato adeguamento del testo legislativo rispetto a quanto indicato nei due Pareri è stato ben evidenziato in sede parlamentare dai Deputati Comunisti, che, come già affermato, hanno votato in senso contrario.

⁸ Cfr. art. 115.

⁹ Tale definizione è stata data nell'ambito del messaggio di rinvio citato nella nota 2.

¹⁰ Per la cronaca, ricordiamo che è stato eletto al primo turno il 24 gennaio 2016 e ha assunto ufficialmente la carica il 9 marzo dello stesso anno.